

**Tribunale di Venezia, Sez. I civ. – 01/02/2007 n. 272/2007, Pres. Roberto Zacco, Rel. Marina Caparelli**

**Nuovo rito societario – notifica tramite mail – mancata ricezione della notifica per invio a casella di posta elettronica non certificata – nullità**

**Nuovo rito societario – notifica tramite mail – inammissibilità della rinnovazione in termini – estinzione del processo per omessa notifica entro i 20 giorni dall’ultimo atto avverso**

*“la fattispecie in esame non va ricondotta nella categoria dell’inesistenza ma nella categoria della nullità. L’inesistenza si determina, infatti, solo quando l’atto sia privo degli elementi essenziali per la sua qualificazione in termini di atto del tipo normativamente considerato e non può, perciò, essere convalidato mediante una qualsiasi sanatoria. La nullità dell’atto processuale si determina, invece, quando la violazione di norme attinenti ai requisiti formali, sia così grave da rendere l’atto non idoneo al raggiungimento dello scopo processuale cui è destinato, fatto salvo il raggiungimento dello stesso nel caso concreto”. [...]*

*“non può invocarsi il principio dell’assunzione di responsabilità del difensore che indica un proprio indirizzo di posta elettronica, in quanto una simile assunzione di responsabilità non trova alcun fondamento normativo, né appare giustificabile in presenza di precise disposizioni in materia di sottoscrizione e trasmissione di strumenti informatici e teletrasmessi richiamate in via generale dallo stesso art. 17, 2° comma, D. Lgs. 5/2003”*

*“non è possibile la rimessione in termini mediante la rinnovazione della notifica degli atti in quanto nel rito*

*societario, la preclusione alla rinnovazione, è stabilita proprio dall'art. 8, comma 4°, che sanziona la mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti”.*

Nella pronuncia ivi annotata, si discute nuovamente sull'ammissibilità e sulla portata delle notifiche tramite mail.

La materia seppur di recente utilizzazione è già presa in considerazione da numerose pronunce di merito ed è tuttora oggetto di interpretazioni contraddittorie.

La sentenza *de quo* ci offre l'occasione di fare il punto sulla situazione in attesa di una pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte.

La materia, seppure estremamente recente, è già stata oggetto di numerosi interventi legislativi. L'avvento di Internet (o dell'Internet come preferito da dotta dottrina) ha determinato radicali mutamenti nelle relazioni sociali e nel modo di comunicare. Lo stesso legislatore, nel tentativo di trovare una panacea all'endemico male della giustizia italiana (la lunghezza del processo) ha previsto l'ingresso degli strumenti telematici tra i modi di notifica. Il punto finale di detta rivoluzione dovrebbe essere l'ingresso del processo telematico. La questione che pone la pronuncia ivi annotata è se i pratici del diritto siano pronti.

**Cenni sulla disciplina normativa in materia di notifica  
tramite mail.**

*Prima facie* si osserva l'inserimento da parte del legislatore dell'indirizzo elettronico quale "luogo virtuale" in cui è possibile effettuare la notifica di atti e l'e-mail (electronic mail) pienamente considerata quale atto scritto.

Già in passato il legislatore ha ammesso la possibilità di utilizzare strumenti alternativi rispetto a quelli meramente cartacei.

La prima normativa che ammette la possibilità di trasmettere validamente atti tramite mezzi di telecomunicazione, pur con qualche limitazione, è la L. 183 del 7 giugno 1993. La normativa, infatti, si limita a rendere possibile la trasmissione di atti del processo per mezzo di strumenti telematici ad altro avvocato e la copia si considera conforme all'originale se entrambi sono muniti di procura ex art. 83 cpc, se l'avvocato trasmittente la firma in modo leggibile e se l'avvocato ricevente la sottoscrive per conferma.

Le mail iniziano a far ingresso "ufficiale" tra gli strumenti di comunicazione di atti e provvedimenti pubblici riconosciuti dall'ordinamento italiano con le cd. Leggi Bassanini in tema di "semplificazione" del procedimento

amministrativo (L. 59/1997 e L. 127/1997) e con il conseguente DPR 513/1997<sup>1</sup>.

L'art. 12 del DPR 513/1997 disponeva che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta *nei casi consentiti dalla legge*”.

Con il DPR 445/2000 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pur parlando ancora delle mail come mero strumento di comunicazione, si prevede espressamente che “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore<sup>2</sup>”.

---

<sup>1</sup> Invero come osserva acuta dottrina, G. Ciacci, La firma digitale, ed. 2002 Il sole 24 ore p. 41 e s., la prima normativa sul documento informatico si può rintracciare già nella L n. 15 del 4 gennaio 1968, che, pur non parlando di computer, fa riferimento alla possibilità per le P.A. ed i privati di sostituire ai documenti dei propri archivi la corrispondente riproduzione fotografica. A questa succedettero la L. 664 del 15 ottobre 1986; la L. 241 del 7 agosto 1990 (art. 22); il D.L. 6 del 12 gennaio 1991, il D. Lgs. 39 del 12 febbraio 1993 L. 183 del 7 giugno 1993, in materia di notifiche nel processo civile, l. 547 del 23 dicembre 1993, L. 537 del 24 dicembre 1993, D.l. 357 del 10 giugno 1994 convertito in L. n. 498, 8 agosto 1994.

<sup>2</sup> Comma così modificato dalla riforma introduttiva della Posta Elettronica Certificata. In precedenza la normativa prevedeva che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo di posta elettronica da questi dichiarato”.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo posta nei casi consentiti dalla legge” (art. 14)<sup>3</sup>.

Solo più recentemente, il legislatore ha preso espressamente in considerazione la possibilità di effettuare “notifiche” tramite mail in ordine al cd. processo telematico.

Tale normativa, introdotta con il DPR 123/2001 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti) prevede che la notificazione degli atti processuali contenuti su supporto informatico e sottoscritti con firma digitale possa avvenire per via telematica secondo specifica modalità.

Di detta normativa rileva in particolare l'art. 6, in materia di comunicazioni e notificazioni che disciplina l'ipotesi di

---

<sup>3</sup> La legge n. 53 del 21 gennaio 1994 ha disposto la notifica di atti da parte degli avvocati tramite servizio postale. La validità è subordinata al rispetto di due norme: il vecchio reg. tecnico DPCM 8 febbraio 1999 ancora in vigore, e la delibera AIPA 51/2000 del 23 novembre 2000 (tale comma rappresenta quindi una svista atteso che il legislatore non si è accorto dell'avvenuta pubblicazione delle citate regole tecniche).

comunicazioni con biglietto di cancelleria e della notifica telematica degli atti.

È intervenuto poi il d. lgs. 5/2003<sup>4</sup> che all'art. 2 inserisce tra gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di citazione “b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del processo”; così all'art. 4 sulla comparsa di costituzione e risposta per cui “nella stessa comparsa i convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”.

La prima questione che si pone concerne quindi le conseguenze in caso di mancata indicazione dell'indirizzo mail negli atti introduttivi del procedimento. Sul punto la dottrina è divisa. Alcuni ritengono che la norma vada letta in modo testuale e pertanto l'atto sarebbe invalido in mancanza dei citati elementi. Altri ritengono invece che la menzione del numero di fax e dell'indirizzo mail siano necessari solo in quanto le parti intendano effettivamente utilizzarli e pertanto non sono previsti a pena di invalidità

---

<sup>4</sup> La normativa, che introduce un rito particolare per i giudizi in materia societaria, prevede la possibilità di operare notifiche tramite mail esclusivamente alle parti “costituite”, per cui è esclusa la possibilità di effettuare notificazioni in alternativa ai mezzi tradizionali prescritti all'art. 136 Cpc in caso di mancata costituzione.

dell'atto: semplicemente la mancata indicazione determina l'impossibilità di uso di detti strumenti<sup>5</sup>.

In mancanza di indicazione del numero di fax o dell'indirizzo mail pertanto gli atti processuali dovranno essere comunicati in via ordinaria o tramite scambio diretto tra difensori ex art. 17, lett. c)<sup>6</sup>.

Un'altra questione concerne quale indirizzo debba essere preso in considerazione, se solo quello comunicato al Consiglio dell'Ordine, ovvero qualunque indirizzo inerente il legale costituito.

Sul punto si è osservato che “sembra ragionevole ritenere che l'indirizzo di posta elettronica indicato dal difensore della parte debba essere il medesimo già comunicato al consiglio dell'ordine di appartenenza; anche se, in difetto di tale comunicazione, non vi è nulla che effettivamente osti a che l'attore indichi per la prima volta, il proprio indirizzo e-mail nell'atto introduttivo di un giudizio societario”<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Ciò risulta sia dal tenore letterale dell'art. 2 che dall'art. 17. Dal punto di vista dottrinale si cfr. A. Carratta, commento all'art. 2 D. Lgs 5/2003 in *Il Nuovo Processo Societario*, commentario diretto da S. Ciarloni, ed. Zanichelli 2004 p. 123; M. Giorgetti e E. D'alessandro, commento all'art. 2 del d.lgs. 5/2003 in *La riforma delle società – il processo-* a cura di B. Sassoni, Giappichelli 2003 pg. 38 e pg. 58.

<sup>6</sup> Così in Giurisprudenza il Tribunale di Bari 02/06/2005 in F.I. 2006, I, 1552 n. De Santis per cui “nel rito societario, la notificazione diretta a mezzo telefax effettuata tra i difensori, in mancanza di un loro esplicito consenso, è inesistente, anche in caso di difesa successiva nel merito del destinatario”.

<sup>7</sup> M. Giorgetti e E. D'alessandro, *ut supra* citate. Il problema è risolto dal diritto positivo in relazione al DPR 123/2001, il cui art. 7 rubricato indirizzo elettronico, individua quale recapito elettronico delle parti del processo ai fini delle comunicazioni quello comunicato al Consiglio dell'Ordine.

Sul punto la dottrina si è interrogata altresì su quali possono essere le conseguenze in caso di indicazione di indirizzo diverso rispetto a quello comunicato al Consiglio dell'Ordine. L'opinione preferibile è di ritenere che l'unico indirizzo indicabile negli atti sia quello comunicato al Consiglio dell'Ordine, pena la facoltà dell'istante di effettuare notifiche solo a quest'ultimo<sup>8</sup>.

In proposito si ricorda che con l'ultima riforma al processo civile<sup>9</sup>, il legislatore nei modificati artt. 70 *bis* e 70 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di rito ha esteso anche al rito ordinario la possibilità che la citazione, oltre a quanto previsto dall'art. 163, comma 3 n. 7), possa contenere l'invito al convenuto a notificare al difensore dell'attore la comparsa di costituzione e risposta ex art. 4 L. 5/2003 indicando il numero di fax o mail a cui è possibile inviare gli atti e lasciando al convenuto la facoltà di scelta di mutare il rito da quello ordinario, a quello societario.

Le norme indicate rappresentano unicamente gli interventi legislativi concernenti l'aspetto rituale del processo, volte ad evidenziare l'ingresso delle mail tra gli strumenti di notifica.

---

<sup>8</sup> R. Murra, commento all'art. 17 del d.lgs. 5/2003 in *La riforma delle società – il processo-* a cura di B. Sassoni, Giappichelli 2003 pg. 178. Ciò è opportuno altresì per evitare una disciplina diversa rispetto al processo telematico, cfr. nota che precede.

<sup>9</sup> Si cfr. d.l. 35/2005, convertito in L. 80/2005 e corretta dalla L. 263/2005 e dal D.L. 271/2005, oltre al d.lgs. 40/2006.



Accanto a queste vi sono le norme volte a disciplinare gli aspetti tecnici delle notifiche telematiche.

### **Problematiche della notifica telematica.**

Quando si parla di notifica telematica vi sono due ordini di questioni da affrontare: la prima, statica, concerne la certezza di paternità, immutabilità dell'atto notificato; la seconda, dinamica, riguarda il corretto arrivo a destinazione dello stesso e la sua riferibilità temporale.

#### a) paternità e immutabilità dell'atto notificato

Il primo problema è risolto con l'introduzione, e la distinzione, nell'ordinamento giuridico tra firma elettronica (cd. firma debole)<sup>10</sup> e firma digitale (cd. firma forte)<sup>11</sup>.

All'art. 21 del d. lgs 445/2000 si sancisce che “il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile”.

---

<sup>10</sup> L'art. 1, lett. r) del D. Lgs. 82/2005 definisce firma elettronica “la firma ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata di un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica”.

<sup>11</sup> L'art. 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005 sancisce che “la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica ed una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata ed al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'autenticità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

La firma digitale costituisce una sorta di codice informatico che, associato ad un insieme di dati, consente di assicurare l'identificazione e l'autenticazione del soggetto che li ha redatti, nonché l'integrità dei dati stessi.

#### b) invio e ricezione della notifica telematica

Più problematica è la questione, invero più “tecnica” che “giuridica”, del corretto invio e della corretta ricezione dell'atto.

Di regola nel rito civile la notifica di atti è svolta mediante l'intervento di ufficiali giudiziari che permettono di ritenere pienamente provata l'attività di comunicazione.

Ci si interroga quindi sulla possibilità che l'attività posta in essere dal difensore possa o meno avere la medesima validità ed a quali condizioni.

Sul punto si registra una fondamentale differenza tra processo telematico e rito societario.

L'art. 6 del DPR 123/2001 ammette la possibilità di operare la notifica per via telematica sia con l'ausilio del sistema informatico civile che con l'indirizzo di posta elettronica. Tuttavia per l'invio dell'atto prevede una complessa procedura con la partecipazione necessaria dell'ufficiale giudiziario: chi chiede la notifica invia l'atto mediante via informatica all'ufficiale giudiziario che a sua volta lo trasmette al destinatario sempre in via informatica.

Diversamente da questo, l'art. 17 del D. Lgs. 5/2003 prevede che "Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile: [...] b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica; [...]. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lett. a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi".

Non è quindi citato nella norma l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Ciò chiarito resta da determinare se e a quali condizioni sia possibile la notifica diretta tramite mail.

Il legislatore è in più occasioni intervenuto sul punto<sup>12</sup>.

La notifica telematica presuppone in primo luogo l'esistenza di un indirizzo elettronico certificato per essere "valida agli effetti di legge"<sup>13</sup>.

Per posta elettronica certificata (PEC) si intende "ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente

---

<sup>12</sup> si cfr. L. 16 gennaio 2003, n. 3; D.P.R. 11-2-2005 n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata; d.m. Innovazione e Tecnologie 2 novembre 2005, in G.U., 15 novembre 2005, n. 266 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

<sup>13</sup> art. 48 "1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68". Il citato Regolamento prevede che "La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge" (art. 4, comma 1).

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna dei documenti informatici»<sup>14</sup>.

La prima fase nella procedura di invio di PEC è la consegna: “Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario” (cfr. art. 5 DPR. 68/2005; questa costituirà la cd. ricevuta di presa in carico ex art. 1, lett. g) D. M. 266/2005). Al termine della fase il gestore di PEC utilizzato dal destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta accettazione che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di PEC. (art. 6 DPR 68/2005).

La seconda fase, la ricezione, prevede a sua volta che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisca al mittente, la ricevuta di avvenuta

---

<sup>14</sup> Art. 1 DPR 68/2005. Per usufruire del servizio di posta elettronica certificata è necessario avvalersi dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico, secondo le indicazioni di cui all'art. 14 del DPR 68/2005 che indica analiticamente i requisiti richiesti dal CNIPA per l'accoglimento della domanda di iscrizione. I soggetti giuridicamente rilevanti saranno poi il mittente (colui che avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata trasmette documenti in formato elettronico), il destinatario (colui che avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata riceve documenti in formato elettronico) ed il gestore del servizio, ovvero quel soggetto che eroga il servizio di posta elettronica certificata gestendo i relativi domini.

consegna (art. 6, comma 1 e 2 Reg. 68/2005; è la cd. ricevuta di accettazione).

La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (art. 6, comma 3 Reg. 68/2005)<sup>15</sup>.

La notifica telematica è quindi composta di due fasi: l'invio dal mittente al proprio gestore PEC (seguito dalla ricevuta di invio) e l'invio da parte del gestore della posta al gestore del destinatario (il quale emetterà ricevuta di ricezione).

La disciplina appare invero incompatibile con quanto disposto dalla normativa sul processo telematico per cui il documento informatico "si intende spedito al mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore" (art. 3)<sup>16</sup>. Ciò forse spiega la ragione per cui nel processo telematico è necessaria la spedizione da parte dell'Ufficiale giudiziario.

---

<sup>15</sup> Altro elemento essenziale per la notifica telematica è la "busta di trasporto" cioè il documento informatico contenente il messaggio di PEC, che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 9 DPR 68/2005).

<sup>16</sup> qualora il messaggio di posta elettronica certificata non risultasse consegnabile al destinatario (problemi sul server, spazio di destinazione insufficiente o altro), il mittente entro le 24 ore successive all'invio vede recapitarsi una ricevuta di mancata consegna.

La scelta non appare tuttavia ottimale dal punto di vista tecnico non essendo sufficiente che la spedizione avvenga dalla persona fisica, seppure rivestente pubbliche funzioni, per garantirne la ricezione.

Si auspica pertanto un miglior coordinamento normativo tra la disciplina del D. Lgs. 123/2001 e le nuove norme tecniche più recentemente emanate.

#### c) certificazione temporale della notifica telematica

Da ultimo resta da affrontare la questione della certezza temporale di avvenuta notifica.

Il legislatore prevede sul punto una apposita procedura di marcatura, o validazione, temporale per cui la data è quella risultante dalla ricevuta di consegna mediante l'apposita procedura (art. 10 DPR 68/2005).

Così l'art. 48 al comma terzo prevede che "La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche" (regole indicate all'art 9 e nell'allegato al D. M. 266/2005).

\*\*\*\*\*

Dopo aver brevemente riassunto la procedura attualmente vigente per le notifiche telematiche, va esaminata la questione posta dalla sentenza ivi annotata: *quid iuris* in

caso di invio di atti giudiziari a indirizzi di posta non certificata?

### **Orientamenti della giurisprudenza**

La questione, seppure estremamente recente, è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. A tal proposito la sentenza ivi annotata dà atto di tre diversi orientamenti che si sono evidenziati in giurisprudenza.

Un primo orientamento, assunto dal Tribunale di Monza (ord. 30/12/2004; ord. 16/11/2004) evidenzia che il legislatore, facendo riferimento al fax ed alla posta elettronica quali mezzi per la notificazione, non ha dato alcuna indicazione circa il soggetto legittimato all'utilizzo di tali mezzi di trasmissione. Di conseguenza la forma legale di notifica è unicamente quella eseguita dall'organo deputato a tali atti ossia l'ufficiale giudiziario non essendo consentita fuori dalle regole tecniche previste la trasmissione diretta tra difensori. Lo scambio diretto tra difensori è consentito solo in caso di presenza fisica e di fisica sottoscrizione per ricevuta sull'originale, mentre non appare consentito in caso di trasmissione a mezzo fax o posta elettronica a meno che non siano rispettate le disposizioni in tema della normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Se la notifica non è fatta dall'ufficiale giudiziario deve pertanto ritenersi radicalmente inesistente dell'atto.

In senso completamente opposto il Tribunale di Bari (ord. 02/06/2005) per cui l'art. 17 del D. Lgs. 5/2003 legittima forme di notificazioni e comunicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 136 ss. Cpc eliminando l'esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario. Ciò in quanto lo stesso art. 137, comma 1, cpc stabilisce che le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario "quando non è disposto altrimenti". Da qui, ove la parte costituita abbia dichiarato di volersi avvalere di mezzi alternativi, può dirsi che abbia accettato il rischio (verso la controparte ed il proprio assistito) legato all'incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, alla data di sua effettiva spedizione e ricezione e alla sua conformità all'originale. Ove la parte abbia indicato tra i propri domicili in cui acconsente venga inviato l'atto anche il domicilio virtuale, questo è pienamente esistente.

Secondo infine un terzo indirizzo (Trib. Milano, ord. 15/03/2006; sent. 01/03/2006; Trib. Roma, sent. 23/05/2005) la fattispecie (violazione delle norme in materia di notifica telematica per mancanza di indirizzo elettronico certificato) non va ricondotta alla categoria della inesistenza, ma della nullità.



In tal senso si è disposto che la nullità dell'atto processuale si determina quando la violazione di norme attinenti ai requisiti formali, sia così grave da rendere l'atto non idoneo al raggiungimento dello stesso nel caso concreto: ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. la nullità non può mai essere pronunciata qualora l'atto, pur privo di requisiti essenziali abbia comunque, in concreto, conseguito lo scopo tipico cui era destinato.

In tal senso milita la Suprema Corte la quale ha accertato che rientra nella categoria della nullità, e non dell'inesistenza, la notifica di un atto processuale effettuata da soggetto non abilitato, in quanto al di fuori della previsione di cui alla L. 53/1994 che consente all'avvocato munito di regolare procura ed alle specifiche condizioni ivi previste di procedere alla notifica, in via del tutto eccezionale ed in deroga alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario (Cass. Sent. n. 15081 del 05/08/2004; Cass. Sent. n. 6166 del 02/05/2001).

### **Considerazioni conclusive**

In attesa di una pronuncia risolutiva da parte dei giudici del "palazzaccio" si tenterà di operare qualche considerazione sulla fattispecie descritta.

Il dato di base da cui partire è che nessuna norma, né a livello legislativo né regolamentare, stabilisce quali siano le conseguenze giuridiche per le violazioni delle prescrizioni

sulle notifiche telematiche. Si dovranno applicare pertanto le norme del codice di rito.

Il primo orientamento, pronuncia del tribunale di Monza, opta per una radicale pronuncia di inesistenza della notifica attesa la mancata presenza nella procedura dell'Ufficiale Giudiziario.

La tesi non appare condivisibile. Infatti, come si è indicato, mentre nel Regolamento 123/2001 pare necessaria la presenza dell'organo pubblico, ciò non è indicato nel rito societario.

E tale presenza non pare estensibile analogicamente. Oltre a ciò si mostra incompatibile con tutta la regolamentazione successiva che diversamente non avrebbe ragione di sussistere.

Diversamente nel terzo orientamento indicato si propende per la nullità della notifica, atteso che l'indirizzo del destinatario non è certificato. La nullità, come motivato nella pronuncia ivi annotata richiede la "inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale cui è destinato, fatto salvo il raggiungimento dello stesso nel caso concreto. Ossia vi sarebbe la nullità per mancanza di "giudizio legale di certezza in ordine alla effettiva ricezione" dell'atto notificato. A supporto si indica l'orientamento della Suprema Corte in materia di notifiche in violazione della L. 53/1994 (notifica diretta dall'avvocato).

La tesi, riconosce quindi la giuridica esistenza della notifica, ma ne dichiara la invalidità attesa la inidoneità allo scopo.

Da tale punto di vista, altro è l'effettiva ricezione degli atti, rispetto alla *fictio iuris* della conoscenza. Se si effettua una notifica "fisica" e non virtuale, l'atto si considera conosciuto allorquando giunge in uno dei luoghi indicati dal codice di rito (residenza, domicilio o sede). La notifica è valida se fatta in luogo diverso purchè il destinatario ne abbia avuto giuridica conoscenza<sup>17</sup>.

Sin qui le analogie. Vanno però evidenziati anche i distinguo.

La notifica viene fatta ad un indirizzo elettronico "elettivamente" dichiarato dalla parte. In più, si sta parlando di parti costituite, ossia ben consapevoli che è pendente una procedura giudiziale e con l'onere di seguirne l'iter.

Va in tal senso rivalutata la portata del secondo orientamento.

La seconda pronuncia (Tribunale di Bari) affronta un problema preliminare, ossia la liceità della condotta di una parte processuale che pone tra i propri recapiti presso cui consente di ricevere comunicazioni altresì un indirizzo telematico non certificato.

---

<sup>17</sup> Così anche per la notifica via mail non si richiede l'effettiva lettura dell'atto, ma è sufficiente la ricezione all'indirizzo elettronico dichiarato (cfr. in tal senso art. 6, comma 5 Dpr 68/2005).

Sul punto, secondo la pronuncia del Tribunale di Venezia, non sarebbe applicabile il principio di autoresponsabilità del difensore che indica un proprio indirizzo di posta elettronica in quanto non trova alcun fondamento normativo, né appare giustificabile in presenza di precise disposizioni in materia di sottoscrizione e trasmissione degli strumenti informatici e teletrasmessi richiamate in via generale dall'art. 17, comma 2 d. lgs 5/2003.

La tesi non appare pienamente corretta. In tal senso nei regolamenti di attuazione, in relazione all'indicazione dell'indirizzo telematico si afferma che “Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma”(art. 3, comma 2, d.m. 266/2005).

Il legislatore si riferisce alla parte “intende” usare la posta elettronica e le prescrive “l'obbligo” di dichiarare solo l'indirizzo PEC. Ad essere non pienamente conforme alla normativa è pertanto in primo luogo l'elezione di un domicilio non certificato. Su quale parte processuale deve incombere l'alea della notifica?

A parere dello scrivente l'indicazione dell'indirizzo telematico rappresenta una valida elezione di domicilio. La notifica all'indirizzo mail espressamente indicato deve pertanto ritenersi come notifica al domicilio eletto e l'alea della omessa ricezione dovrà spettare al dichiarante, essendo perfettamente valida la notifica.

Maela Coccato